

quando chiesi che la barca mi fosse restituita in quato la volevo portare presso il porto di Villa Igea, in quell'occasione il PANZECA Giuseppe mi disse che ciò non era possibile in quanto la barca doveva servire per nascondere dei latitanti e lui l'aveva messa a disposizione di persone di cui non mi volle dire il nome.

OMISSIS

A seguito delle mie inesistenze e dell'impossibilità di ottenere il possesso della barca, si fece un contratto di nolo tra la Marina 1 ed il SALPANCORE e come pagamento del nolo mi furono date delle cambiali dal SALPANCORE a favore di Marina 1 per una cifra pari a 100 milioni.

Devo dire che in tutto il periodo in cui venne fuori la storia della disponibilità di fatto della barca da parte del PANZECA e del GIUDICE tenevo d'occhio la stessa in porto e quando non la trovavo, controllavo la presenza degli skipper del SALPANCORE in sede, finivo così per avvalorare i miei dubbi sull'uso della barca in quanto nessuno di costoro era uscito con la barca.

Successivamente all'arresto del PANZECA, la barca è scomparsa dal SALPANCORE, e non so dire dove si trovi attualmente.

Durante il periodo in cui cercavo di tenere sotto controllo la barca, attraverso tale Sergio, falegname del SALPANCORE, venni a sapere che all'interno della barca del OMISSIS erano stati fatti dei lavori, subito dopo la consegna della stessa. Tuttavia non so dire di che tipo di lavori si sia trattato, ma la cosa che mi lasciò dei sospetti in quel momento era che era molto strano che il OMISSIS non mi avesse richiesto di fare i lavori come Marina 1 al momento della consegna della barca ed invece una volta preso il possesso della stessa si fosse recato dal SALPANCORE per farsi fare i lavori di cui ho detto.

Le cambiali emesse dal SALPANCORE con una firma che ho riconosciuto come quella del GIUDICE, non sono state pagate, ma sono servite per regolarizzare il passaggio della disponibilità della barca attraverso il nolo tra Marina 1 ed il SALPANCORE per come ho detto. A quel tempo l'Amministratore del SALPANCORE era il Di Marco Pasquale, ma credo che lo stesso di queste cambiali non sappia nulla. Naturalmente fino all'ultimo è rimasto il problema che qualcuno doveva pagare i 100 milioni delle cambiali emesse con firma apocrifa a carico del OMISSIS ed in una delle ultime discussioni avute con il PANZECA, poco prima che lo arrestassero, lo stesso mi disse che attraverso il lavoro che si faceva con la barca erano stati procurati i soldi. In particolare mi riferì il PANZECA che con il lavoro illecito della barca era stata procurata una certa quantità di soldi e che la cassa la teneva il GIUDICE. Di questi soldi il GIUDICE si era preso la sua quota ed in più quella percentuale di denaro che loro avevano destinato a saldare il debito nei miei confronti, altra quota di denaro era stata data al OMISSIS che era il proprietario della barca e che per quanto mi disse il PANZECA era servito o per l'acquisto o per la ristrutturazione dei mini locali posti in degli immobili dietro la Cala ed un'altra quota era stata trattenuta dal PANZECA che l'aveva utilizzata per completare l'albergo di S.Nicola nella parte degli infissi e degli ascensori, sempre per come mi riferì il PANZECA. Alla fine non accettando la proposta del PANZECA di acquistare un mini appartamento all'interno del S.Nicola dalla cui cifra avrei avuto scontato i 100 milioni, mi fu detto dal PANZECA che avrebbe fatto in modo di farmi ottenere dal una dei mini appartamenti che lo stesso aveva ristrutturato.

ADR: una volta il PANZECA mi offrì di entrare in società con lui in un affare credo di riciclaggio di titoli attraverso una triangolazione con tre barche estere; mi disse che il giro doveva essere fatto con la barca passando sia da Malta che dalla Grecia. Non sono in grado di riferire elementi più precisi in quanto non avendo la disponibilità della cifra di denaro che il Panzecca richiedeva non mi occupai più della cosa.

ADR: la barca è stata immatricolata estera, è lunga circa 42 piedi ed il modello era "sun fast". Forse l'immatricolazione fu fatta dalla Jeanneau in Francia. ""

Le dichiarazioni così acquisite dal LANZALACO sono pienamente convergenti con quanto affermato dal LA CHIUSA PIETRO:

""a.d.r. circa eventuali attività illecite consumate mediante l'attività della società SALPANCORE posso dire che con il LANZALACO si parlava dell'uso di tale società come copertura per un traffico di stupefacenti o di sigarette di contrabbando, riferivamo naturalmente questi discorsi alle attività del PANZECA e del Carlo GRECO. Sono a conoscenza di incontri tra il PANZECA e l'ingegner LANZALACO su questi argomenti, si trattava più che altro di discorsi "pesanti". Qualche volta il LANZALACO nel lasciarmi mi diceva che si recava ad incontrare il PANZECA ed il Carlo GRECO per affrontare i discorsi di cui sopra. Oltre a queste persone anche il GIUDICE Gaspare era interessato a questi discorsi, ma non posso essere più preciso in quanto la mia posizione era limitata al ruolo di amico e consulente del LANZALACO. In tal senso non partecipavo in prima persona quando c'erano queste riunioni, anche se ne venivo a conoscenza degli argomenti trattati. ""

Queste indicazioni consentono di alzare il velo su una delle attività del SALPANCORE ed in particolare l'uso delle barche per compiere il traffico internazionale di sostanza stupefacente o per imbarcare latitanti sottraendoli a alle ricerche della Polizia, per come ammesso dallo stesso PANZECA al LANZALACO. In tali traffici, a dire del collaboratore di giustizia sono pienamente coinvolti, sia il PANZECA che il GIUDICE, entrambi soci nella gestione del SALPANCORE e comunque responsabili circa le modalità d'uso della barca, dei proventi della quale addirittura il GIUDICE era il cassiere. Infatti si deve rilevare come dalla estromissione del gruppo della NATOLI, con le cambiali rimaste insolute, tutta l'attività del SALPANCORE sia passato sotto il controllo diretto del duo PANZECA-GIUDICE. Quest'ultimo era colui che di fatto gestiva l'intera società dal punto di vista operativo, per cui al di là delle precise accuse mosse dal LANZALACO è del tutto impensabile che lo stesso fosse all'oscuro dei traffici illeciti operati con la barca di OMISSIS; ed infatti era il responsabile dei proventi del traffico di droga, per come riferito dal PANZECA al LANZALACO, avendo la responsabilità di tenere la cassa, da cui aveva prelevato una parte delle somme destinate a quest'ultimo.

Della esistenza di un traffico di droga attraverso il SALPANCORE si può trovare conferma anche attraverso la lettura delle dichiarazioni rese da BARBAGALLO SALVATORE. Infatti questi pone in evidenza le relevantissime ragioni che avevano indotto un imprenditore di "montagna" (PANZECA) ad acquistare una società cooperativa (SALPANCORE) che si occupava di rimessaggio di barche e che aveva un attracco a Palermo:

“Lo scopo fondamentale di questa cooperativa, secondo il progetto del PANZECA, era quello di gestire traffici internazionali di droga e raccogliere i contributi pubblici a sostegno della cooperazione”.

Così come successivamente riesce a definire meglio le funzioni del SALPANCORE ed in dettaglio la strategia illecita sul traffico di stupefacenti.

“A.D.R. Ricordo che effettivamente PANZECA ed io dovevamo gestire un traffico di sostanze stupefacenti con la Turchia e Tenerife per conto della famiglia di Caccamo. PANZECA mi disse che in tal senso il SALPANCORE aveva una funzione fondamentale, perchè aveva una concessione alla Cala per porto turistico che poteva sfruttare per fare attraccare barche senza avere il problema dei controlli doganali. Il PANZECA mi raccontò che attraverso il noleggio di barche per viaggi cosiddetti charter con turisti stranieri, si poteva caricare sia in Turchia che a Tenerife l' eroina, in quanto si poteva stare tranquilli in caso di perquisizione proprio a causa della presenza dei turisti stranieri sulla barca. Una volta che la barca giungeva a destinazione nel porto turistico, quale il SALPANCORE, non essendoci controlli, si poteva operare con tranquillità lo scarico della sostanza.

In particolare mi parlò di fax di prenotazione di turisti a volte veri ed a volte falsi, ma non so dire nulla di più sulla funzione di tali fax e che uso se ne facesse anche in relazione ad eventuali attività bancarie.

Non so dire niente di più su questo traffico e se e da quando lo stesso era in corso in quanto io non avevo in tale vicenda nessun compito operativo e per me era solo un investimento finanziario che mi fu offerto dal PANZECA. Ricordo che quando fui arrestato dai CC c'era nella mia borsa una agenda BLU con indicati gli estremi degli assegni che gli avevo dato per acquistare una quota dell'affare per circa 25 milioni tra contanti ed assegni. Gli assegni erano a nome della moglie di Buscemi Gaetano, di tale Spadaro e di tale Lombardo. Questo affare mi fu proposto dal PANZECA negli ultimi mesi del 1994, subito dopo fummo arrestati nel marzo del 1995 e dunque non so dire nulla di più di ciò che ho detto.

A.D.R. So che il PANZECA aveva dei contatti con delle persone in Turchia ed altri a Tenerife. In particolare a Tenerife vi erano gli interessi del Mimmo Rancadore che aveva fatto degli investimenti per la costruzione di alcuni residence per conto del mandamento di Caccamo, ed in particolare per conto di Nino Giuffrè e dello stesso PANZECA. So che l' epoca degli investimenti era quello in cui il Rancadore si era già dato alla latitanza. Ciò mi risulta in quanto con il PANZECA andammo da tale Lo Bue, proprietario del ristorante il Nespolo di Trabia, in quanto il PANZECA voleva sapere dove era nascosto il Rancadore, perchè quest' ultimo gli doveva dare dei soldi, ed il Lo Bue disse al PANZECA che il Rancadore era andato a Tenerife per gli affari delle costruzioni. So che il PANZECA voleva andare a trovare il Rancadore a Tenerife, ma non so dire se poi ci è mai andato.

OMISSIS”

Le indicazioni fornite dal BARBAGALLO confermano senz'altro quanto dichiarato dal LANZALCO perchè evidenziano il reale uso del SALPANCORE in

funzione del traffico di stupefacenti; la medesima descrizione delle modalità con le quali questo traffico si concretizzava costituisce la prova inconfutabile del solido fondamento dell'attendibilità del quadro accusatorio.

Un riscontro esterno - oggetto ed assolutamente genuino, perchè proveniente da uno dei diretti protagonisti - è stato, altresì, fornito da intercettazioni operate dalla GDF GICO su utenze telefoniche in uso al dott. CIACCIO Giorgio, cugino del PANZECA Giuseppe e sostanzialmente sostituto dello stesso dopo che questi è stato arrestato. In particolare la GDF, nel corso della conversazione telefonica nr. 913 del 04.11.96, delle ore 17,37, aveva intercettato la seguente frase pronunciata dal CIACCIO GIORGIO: *"Mi servono i soldi per la droga"*.

Per evitare qualsiasi equivoco in proposito l'Ufficio ha anche disposto una consulenza tecnica sulla relativa bobina, che ha confermato quanto aveva accertato i militari della G.d.F.

Ora tale accertamento costituisce una importante conferma di ciò che il BARBAGALLO ha riferito in merito alla posizione del CIACCIO Giorgio quale soggetto pienamente a conoscenza dei traffici di droga della famiglia di Caccamo, infatti così ha dichiarato il BARBAGALLO:

"A.D.R. Il CIACCIO era perfettamente a conoscenza dei traffici che la famiglia di Caccamo faceva con la droga.

A.D.R. Non credo che il CIACCIO sia consumatore di sostanza stupefacente. E' vero che è una persona piena di risorse, per cui non lo posso escludere. Il CIACCIO presenziava alle discussioni che venivano fatte tra me ed il PANZECA, quando argomento era la droga, e non vi era alcun problema nel discutere innanzi a lui."

Ancorchè le dichiarazioni del BARBAGALLO siano immediatamente riferibili al PANZECA, nell'ambito della famiglia di Caccamo, non c'è dubbio che in questa attività illecite vi sia anche il pieno coinvolgimento dell'On. GIUDICE se tiene conto, oltre che di quanto si è in precedenza detto in merito ai suoi rapporti con la famiglia di Caccamo, anche e soprattutto alla funzione del SALAPANCORE in questa vicenda ed al ruolo che in esso lo stesso On. GIUDICE aveva assunto.

Dagli elementi esposti, inoltre, è emerso che il dott. CIACCIO, dopo le disavventure giudiziarie nelle quali era stato coinvolto il cugino PANZECA, aveva finito per prendere in mano le redini della famiglia; d'altra parte egli, come risulta dagli accertamenti del GICO GDF, era stato nominato presidente del collegio sindacale del SALPANCORE in data 06.02.93.

Ora è ben chiaro che il PANZECA Giuseppe, il CIACCIO, il Barbagallo ed il GIUDICE assieme a terzi, allo stato non identificati, avevano costituito una organizzazione stabile di mezzi, persone aventi lo scopo di realizzare un traffico di droga, ma allo stato l'indicazione sul tipo di sostanza trattata si può ricavare per implicito dalle dichiarazioni del BARBAGALLO ove indica che la famiglia di Caccamo aveva dei soldi da investire provenienti dal traffico di cocaina e che il Giuffrè aveva dato incarico al PANZECA di occuparsi di tale riciclaggio. Infatti così dichiarava il BARBAGALLO:

"In relazione al traffico di sostanze stupefacenti mi sovviene che Giuffrè Antonino da Caccamo detto "mamuzza" aveva dei soldi provenienti da un

traffico di cocaina della famiglia Caccamo, e doveva investirli. Ricordo che fui presente ad una discussione in cui il PANZECA, parlando con il Giuffrè, diceva che si potevano investire i soldi attraverso un tale Danilo di Roma che aveva una Jaguar bianca coupè, e che poteva riciclare attraverso investimenti da effettuarsi nei paesi dell'Est, oppure attraverso lo Scianna ed il Calà da Bagheria, che stavano facendo degli investimenti nel Veneto, e forse a Vicenza per prendere dei contatti con gli amici veneti dello Scianna"".

In conclusione la posizione di controllo del GIUDICE GASPARE all'interno della soc. SALPANCORE e le stesse indicazioni fornite dal LANZAIACO consentono di affermare con certezza la penale responsabilità del primo e l'attualità della esistenza della struttura criminale anche in considerazione dei noti incontri tra il PANZECA ed il GIUDICE, oltreché in virtù dell'inequivoco contenuto delle affermazioni rese dal dott. CIACCIO ed intercettate. Inoltre è evidente che l'esistenza dell'accordo criminale, l'aver approntato i mezzi materiali, gli strumenti finanziari, l'organizzazione di uomini e l'essersi collegati con una rete di distribuzione (facente capo alla famiglia di Santa Maria di Gesù) consentono la contestazione del reato di cui all'art.74 dpr.309-90.

INTESTAZIONE FITTIZIA DEI BENI DELLA FAMIGLIA BIONDOLILLO

Il presente capitolo tende a dimostrare l'esistenza di un intenso rapporto criminale tra il gruppo del PANZECA Giuseppe e quello del BIONDOLILLO Giuseppe, sostanzialmente come il gruppo della famiglia mafiosa di Cerda sia fortemente legato al mandamento di Caccamo. Inoltre l'analisi degli elementi che verranno forniti consentirà di approfondire il tema della penale responsabilità del CACCIO GIORGIO in relazione alla sua posizione all'interno della famiglia mafiosa di CACCAMO. Sul punto occorre ribadire la centralità della lettera del DI GESU' LORENZO diretta al PANZECA Giuseppe ove il primo ritiene necessario coinvolgere il CIACCIO negli interessi della famiglia mafiosa.

Sulla posizione del CIACCIO GIORGIO è interessante leggere le dichiarazioni di LANZALACO SALVATORE :

““Per come ho detto l'assenza del PANZECA diede ampio spazio al CIACCIO, il quale mostrando la sua intelligenza e le sue capacità anche di politico, riuscì a riunire intorno a sé un forte gruppo di persone e ad appropriarsi dell'amministrazione della città di Caccamo con uomini di sua fiducia, garantendosi al contempo il tradizionale rapporto che il PANZECA aveva avuto con la mafia ed in particolare per come dirò dopo avvicinandosi ad AGLIERI Pietro.””

Venendo poi all'esame del problema se il CIACCIO abbia dato un reale contributo alle attività illecite del mandamento di Caccamo , oltre a quanto già detto per il traffico di droga, si può evidenziare come lo stesso, per quanto riferito dal LANZALACO, si sia prestato ad una intestazione fittizia di beni di proprietà di BIONDOLILLO FRANCESCO, padre del BIONDOLILLO Giuseppe, anch'egli imputato per fatti di mafia.

Al riguardo così ricorda il LANZALACO :

““A richiesta dell'ufficio di specificare quali rapporti inerenti ad ipoteche giudiziali od a intestazioni di beni patrimoniali possano esserci a favore di CIACCIO Giorgio, contro PANZECA Gioacchino, Omissis e BIONDOLILLO Francesco il LANZALACO così risponde:

“Ricordo che attorno al 1992 al BIONDOLILLO Giuseppe fu applicata una misura di prevenzione con il sequestro delle sue proprietà.

Allora il BIONDOLILLO Giuseppe su consiglio dei suoi legali e del custode giudiziario, propose al CIACCIO di intestarsi fittiziamente alcuni beni.

Ciò mi risulta in quanto il CIACCIO mi chiese un consiglio sulla possibilità di portare a buon fine l'operazione.

Infatti il CIACCIO mi disse che l'operazione riguardava l'intestazione fittizia della casa e del terreno che il BIONDOLILLO ha tra il bivio di Cerda e la città di Cerda.””

Gli elementi forniti dal collaboratore venivano riscontrati con gli accertamenti della GDF GICO NR.14937-97 DEL 05.06.97 e 18902-97 del 18.07.97 ove si

riscontravamo in modo definitivo la fondatezza dell'assunto accusatorio del LANZALACO. In particolare la GDF accertava:

1. In data 26.08.1992, con provv. nr. 207/92 R.M.P. e nr. 208/92 R.M.P. il Tribunale Civile e Penale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione disponeva il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 2 ter e sgg. L. 575/65, nei confronti di BIONDOLILLO Francesco, nato a Cerda il 03.03.1924 (soprannominato "Il Principe") e del figlio Giuseppe, nato a Cerda il 10.11.1949 (soprannominato "Il Principino"), dei beni immobili e quote sociali a loro riconducibili ad eccezione di un terreno con sovrastante fabbricato sito in Termini Imerese, c/da Quattrosalme, in testa al Francesco che veniva posto sotto vincolo reale in data 26.10.1992 col citato provvedimento nr. 207/92 (all.1)

L'accertamento della GDF consentiva di appurare che il BIONDOLILLO FRANCESCO era stato sottoposto ad un primo sequestro con un primo provvedimento nr. 207-42 in data 25.08.92; tuttavia dal decreto in oggetto restava escluso un terreno ove insisteva una casa stagionale per cui veniva adottato il provvedimento nr.297 del 26.10.92 che decretava il sequestro di detto terreno e di detto immobile. (v. all.1 14937 del 05.05.97)

Continuavano poi gli accertamenti della GDF:

Dagli accertamenti esperiti e dall'esame delle note di trascrizioni risultanti presso la Conservatoria dei RR.II. di Palermo, si è evidenziato un rapporto tra CIACCIO Giorgio, nato a Caccamo (PA) il 30.01.1950 e BIONDOLILLO Francesco (e non Giuseppe come indicato nella delega d'indagini).

In particolare:

a. in data 26.10.1992, come già evidenziato, il Tribunale Civile e Penale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione, disponeva il sequestro preventivo dei beni ai sensi degli artt. 2 ter e sgg. L. 575/65, sequestro che colpiva una casa stagionale costituita da un piano terra e un primo piano per complessivi otto vani e quattro accessori della superficie utile di mq. 178 e un locale deposito costituito da un vano terrano, della superficie di mq. 98 circa insistente su un terreno sito in Termini Imerese, c/da Quattrosalme, in catasto alla partita 1229, foglio 57, part.lla 81 - partita 11577, foglio 57, part.lle 75, 90 e 397 e in pari data ne veniva richiesta l'iscrizione alla Conservatoria dei RR.II. di Palermo; (all. 2)

b. in data 28.10.1992 veniva effettuata la nota di trascrizione nr. 32177 inerente il sequestro di cui sopra, richiesta in data 26.10.1992; (all. sub. 2)

c. in data 28.10.1992, due giorni dopo l'emissione del provvedimento, veniva presentato al Tribunale di Termini Imerese dall'Avv. Luigi RANDAZZO del Foro di Palermo, un atto di citazione con il quale il CIACCIO Giorgio, nato a Caccamo il 30.01.1950 e residente in Palermo, chiedeva il riconoscimento della scrittura privata stipulata in data 20.08.1987 con BIONDOLILLO Francesco, con la quale veniva ceduto il fondo rustico sito in Termini I. c.da Quattrosalme per il prezzo

convenuto e quietanzato di £ 200.000.000. La vendita si sarebbe perfezionata dopo cinque anni dalla stipula della scrittura privata, in quanto il BIONDOLILLO si riservava il diritto di riscattarla (all.3)

d. in data 29.10.1992, l'atto di citazione veniva presentato alla Conservatoria dei Rr:II. di Palermo e trascritto al nr. 32287; (all.4)

e. in data 14.12.1992 veniva fissata la prima udienza presso il Tribunale di Termini Imerese relativa alla controversia tra il CIACCIO ed il BIONDOLILLO, avente per oggetto la dichiarazione di trasferimento di proprietà, che veniva rinviata al 03.05.1993 su richiesta del difensore di parte per le precisazione delle conclusioni.

Anche l'udienza successiva subiva un rinvio al 08.11.1993 in quanto vi erano trattative in corso.

Successivamente si sono avute altre udienze, tutte rinviate con la motivazione "trattative in corso" oppure "definizione delle trattative di bonario componimento della causa".

Tali rinvii hanno fatto in modo che, allo stato attuale, sia ancora pendente il procedimento relativo all'atto di citazione di cui sopra.

f. in data 15.03.1993, il Tribunale di Palermo, revocava la misura di prevenzione in capo ai BIONDOLILLO, disponendone la restituzione dei beni. (all. 6)

2. Dall'analisi di quanto sinora esposto, si evince chiaramente, così come dichiarato dal collaboratore di giustizia LANZALACO Salvatore, il ruolo svolto dal CIACCIO quale soggetto che si prestava ad aiutare la famiglia BIONDOLILLO a sottrarre almeno un bene all'applicazione della misura di prevenzione; infatti lo stesso giorno in cui si dava corso all'esecuzione del decreto di sequestro beni (28.10.92), il CIACCIO presentava, per il tramite del suo legale, un atto di citazione al Tribunale di Termini Imerese (28.10.92) per il riconoscimento di una scrittura privata stipulata cinque anni prima (20.08.1987); inoltre la constatazione che seppur la scrittura privata veniva stipulata in luogo di CERDA, residenza del BIONDOLILLO, di contro venivano apposti dei francobolli annullati dal timbro postale di TERMINI IMERESE, luogo ove è sito il Tribunale. (all. sub 3)

Infine accertava la GDF che a tutte le udienze fissate presso il Tribunale di Termini Imerese presenziavano sempre e soltanto i legali di CIACCIO Giorgio, i quali chiedevano al Giudice Istruttore il rinvio delle udienze motivandole con il tentativo in corso di "definizione della trattativa di bonario componimento della causa". Il fatto che le udienze siano state rinviate dal 14.12.1992 sino alla data del 23.06.1997, cioè per un periodo che si protrae per oltre quattro anni, sembra quasi voler sottintendere un "non interesse" alla definizione della vertenza. (all. sub 6)

Ora è chiaro che l'esame cronologico delle date consente di ritenere che effettivamente il contratto di vendita con patto di riscatto da parte del venditore sia avvenuto in modo del tutto simulato al fine di evitare che il bene del

BIONDOLILLO Francesco, padre del Giuseppe, finisse sottoposto alla misura di prevenzione.

L'analisi a questo punto deve spostarsi sull'atto giuridico che si assume come simulato in relazione alla sua strumentalità agli effetti che si volevano ottenere. In realtà si tratta di un contratto di vendita ove il "BIONDOLILLO Francesco, con il consenso del sig. CIACCIO Giorgio, si riserva il diritto di riavere la proprietà della casa venduta restituendo la somma oggi pagata al sig. CIACCIO Giorgio e cioè entro cinque anni dalla sottoscrizione della presente scrittura con comunicazione da far pervenire per iscritto alla parte acquirente entro tale termine".

Si tratta dunque di una vendita con patto di riscatto sottoposto al termine finale dei cinque anni. Osserva la GDF che tuttavia tale atto non è mai stato rogato, avendo invece le parti utilizzato l'escamotage del plico postale per avere una data certa. Infatti dalla impronta dei timbri postali è stata rilevata la del 21 08 87, ma la GDF ha accertato presso l'ufficio postale che il timbro utilizzato è modificabile nella data, sia nel giorno, che nell'anno, che nel mese.

Il pagamento della somma per lire 200 milioni è avvenuta in contanti al momento della stipula del contratto eludendo in tal modo la possibilità di riscontrare la vera data del negozio giuridico in funzione del trasferimento del prezzo della compravendita. Naturalmente tale pagamento in contanti è invece un grave indizio sulla illiceità della condotta delle parti.

Inoltre l'atto di compravendita non è mai stato trascritto, avendo invece il CIACCIO ed il suo legale provveduto a trascrivere soltanto in data 29.10.92 l'atto di citazione contro il BIONDOLILLO Francesco⁸⁷.

Nella domanda giudiziale l'attore lamenta che nonostante la scadenza del termine il convenuto non ha esercitato il proprio diritto di riscatto e chiede dunque che sia dichiarato "trasferito in favore di CIACCIO Giorgio da potere di BIONDOLILLO Francesco l'immobile sito in Termini Imerese cda Quarantasalme...."

Al riguardo va osservato che, come è noto, la proprietà si trasferisce immediatamente a seguito della manifestazione di volontà. Ciò vale anche per il contratto di compravendita con patto di riscatto (art.1500 cc) che per la dottrina dominante altro non è che una vendita sottoposta ad una condizione risolutiva potestativa, dunque un negozio giuridico che esplica immediatamente l'effetto giuridico del trasferimento della proprietà sottoposto all'esercizio della condizione risolutiva, che ha come effetto di risolvere la vendita. Inoltre l'art. 1503co 1 cc prevede un termine per l'esercizio del diritto di riscatto da parte del venditore.

Entro tale termine il venditore, nel nostro caso il BIONDOLILLO Francesco, avrebbe dovuto esercitare il diritto di riscatto a pena di decadenza. Ora il contratto di compravendita è stato concluso in data 20.08.87 con un termine convenzionale per l'esercizio di riscatto di cinque anni. Dunque alla data del 29.10.92 il venditore era già decaduto dal poter esercitare il diritto di riscatto poiché questo doveva essere azionato entro il 20.08.92. Per questo motivo si deve ritenere che l'azione civile sia stata introdotta al fine di paralizzare la misura di prevenzione sul bene mediante un riconoscimento dell'esistenza giuridica del negozio simulato (vedi atto di citazione del CIACCIO del 29.10.92 all.3 al rapporto GDF GICO 05.05.97).

⁸⁷ V. all.3 rapp.GDF GICO 14937-97.

⁸⁸ all. 3 rapp. GDF 14937-97.

Tuttavia la convinzione della simulazione del contratto di vendita con patto di riscatto nasce dall'esito delle indagini del rapporto-GDF GICO 18902-97.

1. il BIONDOLILLO FRANCESCO ha continuato a dichiarare la proprietà dell'immobile sulla dichiarazioni dei redditi (vedi all.3 rapp. 18902/97) almeno fino al 23.06.92 data di presentazione della dichiarazione dei redditi del 1991. Successivamente a quella data ed al sequestro del 26.10.92 non ha più dichiarato nulla.

2. viceversa il CIACCIO Giorgio non ha mai dichiarato proprietà del bene acquistato dal BIONDOLILLO Francesco nelle sue dichiarazioni dal 1987 fino al 1993.

3. L'ICI e l'ISI sono state da sempre pagate dal BIONDOLILLO e non dal CIACCIO.

4. Il BIONDOLILLO FRANCESCO in data 27.12.87 presentava una domanda di integrazione di una sanatoria, quando l'immobile era già stato venduto al CIACCIO da almeno quattro mesi.

5. Il contratto di vendita tra il BIONDOLILLO Francesco ed il CIACCIO Giorgio non mai stato registrato; ma in data 29.10.92, cioè il giorno dopo la registrazione del bene, è stata registrata la domanda giudiziale di cui abbiamo detto.

Ad avviso dell'Ufficio, dunque, la condotta in contestazione deve essere ricompresa nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 12 quinquies col 1.356-92 con l'aggravante dell'art. 7 L.203-91. Infatti è evidente che il CIACCIO Giorgio aveva accettato di assumere fittiziamente la titolarità della proprietà dell'immobile in oggetto al fine di consentire al BIONDOLILLO eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione. A tale condotta non è rimasto estraneo il BIONDOLILLO Giuseppe, figlio del Francesco, per come affermato dal LANZALACO Salvatore. Lo scopo della compravendita con patto di riscatto e la conseguente apparente causa civile promossa dal CIACCIO contro il BIONDOLILLO per chiedere l'esercizio di un diritto da cui il secondo era già decaduto per scadenza del termine era proprio quello di dimostrare l'avvenuta cessione della proprietà.

Inoltre è evidente che per i rapporti esistenti tra il BIONDOLILLO Giuseppe ed il PANZECA Giuseppe, così come sono stati descritti da BARBAGALLO e LANZALACO, era inevitabile che tale attività sia stata posta in essere in funzione della supervisione del PANZECA della cui "famiglia" lo stesso CIACCIO Giorgio fa parte; è chiaro che la condotta del CIACCIO era stata determinata dalla volontà di agevolare l'attività dell'associazione criminale denominata Cosa Nostra, al fine di evitare che i beni degli associati finissero sottoposti alla misura del sequestro e della confisca.

PARAGRAFO IV°
L'INGERENZA DELL'ON. GIUDICE NEI RAPPORTI BANCARI
TRA IL "GRUPPO PANZECA" E LA SICILCASSA

Un ulteriore e rilevante profilo delle dichiarazioni rese in data 27 settembre 1996 dall'ing. LANZALACO attiene ai rapporti instaurati dal "gruppo PANZECA" con diversi Istituti bancari in relazione alla gestione delle società MARINA 1, SALPANCORE, GENTE DI MARE e IMMOBILIARE S. NICOLA.

Come è stato già esposto in precedenza, di questi rapporti vi è ampia traccia nella informativa del G.I.C.O. della G.d.F., nella parte in cui viene dato atto dell'esame della documentazione proveniente dalla società MARINA 1, ed in particolare laddove vengono esposti gli affidamenti bancari e le fidejussioni prestate dai vari componenti del gruppo⁸⁹.

Un rilievo peculiare assumono i rapporti che questo gruppo aveva instaurato con la SICILCASSA, soprattutto in considerazione del fatto che questi rapporti erano (e lo sono tutt'ora) pendenti al 14 ottobre 1992, allorquando l'On. GIUDICE, dopo il periodo di sospensione in conseguenza della vicenda giudiziaria nella quale era stato coinvolto, era stato riammesso in servizio presso gli uffici della Direzione Generale. Nell'ambito di questa, all'On. GIUDICE era stato assegnato l'incarico di responsabile del settore "rischi in osservazione" delle agenzie di Roma e Milano e del settore "crediti speciali ed alberghieri", che egli aveva svolto sino al momento della sua elezione alla Camera dei Deputati.

Una prima ricostruzione di questi rapporti⁹⁰ era stata fornita all'Ufficio dal dott. Luciano BRIZZI, Direttore Generale della SICILCASSA, il quale - dopo aver ricevuto una richiesta dell'Ufficio finalizzata ad acquisire ulteriori elementi documentali in merito a questi rapporti - si era presentato spontaneamente ed aveva testualmente dichiarato⁹¹:

"Mi presento spontaneamente a questo Ufficio in seguito ad una richiesta fatta con provvedimento nr. 4193/96 del 15.10.1996 relativa ad accertamenti bancari su una serie di persone e di società facenti capo al gruppo imprenditoriale gestito da PANZECA Giuseppe. Ritengo di potere rassegnare a questo Ufficio taluni elementi utili per le indagini e provenienti dall'attività della Sicilcassa. Al riguardo preciso che sono stato nominato Direttore Generale della Sicilcassa in data 18.10.1995 su designazione del consiglio di amministrazione;(.....)

⁸⁹ Si veda l'informativa del 26 settembre 1997, pagg. 6 ed 8.

⁹⁰ Si tenga sin d'ora presente che con la generica espressione di "gruppo PANZECA" si intende fare riferimento ai rapporti instaurati con la SICILCASSA dalle seguenti società e persone fisiche: IMMOBILIARE S. NICOLA UNO, PANZECA Giuseppe, DI GESU' Rosa, MARINA UNO, IL SALPANCORE, GENTE DI MARE, DI FIORE GIOVAMBATTISTA-TINNIRELLO ANTONIA, LANZALACO Salvatore, LIMBLICI CARMELA

⁹¹ Verbale di s.i.t. reso il 26 giugno 1997.

A.D.R.: in relazione alle richieste dell'Ufficio e alle quali accennavo prima ritengo che possa essere utile evidenziare che dietro le persone per le quali l'Ufficio stesso ha fatto richiesta vi sono altre persone che sono intervenute in qualità di garanti a titolo fideiussorio. Sono in grado di fornire all'Ufficio un prospetto di tutti i rapporti bancari instaurati dal gruppo PANZECA con la indicazione dei relativi garanti.

Questo prospetto trae origine da una indagine ispettiva che io avevo delegato al servizio ispettivo della Sicilcassa e che era stata disposta non appena era venuto a conoscenza della esistenza di esposizioni debitorie di GIUDICE Gaspare funzionario della cassa in atto in aspettativa per mandato parlamentare.

Ricordo infatti che costui durante le ultime elezioni politiche nazionali mi era stato segnalato dal commissario straordinario Dottor CASSELLA il quale mi aveva prospettato la possibile esigenza del GIUDICE di assentarsi legittimamente dal lavoro (ferie, congedo o altra analoga misura) per potere svolgere la sua campagna elettorale; in effetti io lo avevo poco dopo convocato e gli avevo manifestato la disponibilità dell'istituto ad assecondare le sue legittime esigenze, ma lo stesso mi aveva fatto sapere che non aveva particolari necessità e gli bastava soltanto poter essere libero dagli impegni lavorativi alle ore 17.00 di ogni giorno.

Dopo lo svolgimento delle elezioni nazionali del 1996, nelle quali il GIUDICE era stato eletto alla Camera dei Deputati, era pervenuta in Sicilcassa un atto di pignoramento sul quinto dello stipendio in conseguenza di protesti cambiari per cinquanta milioni che lo stesso GIUDICE aveva lasciato insoddisfatti. Ovviamente mi meravigliai molto di questa situazione sia per la consistenza della somma sia perchè originariamente avevo avuto una buona impressione del GIUDICE.

A.D.R.: A questo punto mi ero incuriosito e avevo chiesto notizie a qualche collaboratore dell'Istituto e mi era stato detto che effettivamente quella non era l'unica esposizione debitoria, in quanto in precedenza il GIUDICE aveva subito un altro pignoramento, ed inoltre lo stesso era stato addirittura arrestato per presunte condotte di favoritismo nei confronti di esponenti mafiosi.

Di fronte a questi elementi, ed in particolare di fronte alla accertata partecipazione della figlia del GIUDICE in qualità di garante, alle attività del gruppo PANZECA, mi ero quindi posto il problema di una verifica delle eventuali interessenze del GIUDICE in quest'ultimo gruppo.

Ed in effetti da una ricognizione fatta dal gruppo ispettivo era emerso che in alcuni dei rapporti instaurati dal gruppo PANZECA con l'Istituto figurava la figlia del GIUDICE. Inoltre era anche emerso che questi rapporti si trovavano nella condizione di "incaglio", ossia in uno stadio immediatamente precedente a quello che conduce all'avvio delle azioni legali, e risultava che da parte dell'Istituto non era stata intrapresa alcuna azione, neppure diretta ad ottenere bonariamente quanto dovuto. L'unica eccezione era dovuta ad una cessione di credito fatta dal PANZECA all'istituto, avente ad oggetto un credito nei confronti del Comune di Sclafani Bagni per un importo di oltre centoventottomilioni (al riguardo sono in grado di esibire la relativa documentazione).

Nel momento in cui avevo preso consapevolezza di questa situazione avevo dato mandato di assegnare queste pratiche, così come tutte le altre che si trovavano in

analoga posizione, all'ufficio contenzioso, al fine di intraprendere le conseguenti azioni legali.

(...)

A.D.R.: Dopo che l'istituto aveva intrapreso le azioni legali, ed in particolare aveva iniziato anche una procedura esecutiva nei confronti di VESCO Rosalia e GIUDICE Domitilla, era pervenuta una missiva dell'On. GIUDICE all'avvocato Achille GATTUCCIO, dirigente del servizio contenzioso e un'altra missiva di analogo contenuto al Commissario Straordinario Dottor CASSELLA; entrambe le missive avevano ad oggetto le doglianze del GIUDICE per le azioni legali

intraprese dall'istituto. Non conosco direttamente il contenuto della missiva indirizzata al dottor CASSELLA ma ho conoscenza di quella inviata al dottor GATTUCCIO, pervenuta al servizio contenzioso in data 21.04.1997, nonché della nota inviata dall'avvocato GATTUCCIO con la quale lo stesso ricostruisce le sofferenze finanziarie del gruppo PANZECA ed in particolare gli interventi dell'On. GIUDICE finalizzati alla loro definizione. Di questi atti fornisco copia all'Ufficio.

In particolare ritengo opportuno evidenziare dalla nota dell'Avv. GATTUCCIO ed in particolare le modalità con la quale era stata effettuata la cessione di credito nonché il fatto che lo stesso On. GIUDICE aveva curato la relativa pratica; inoltre ritengo necessario evidenziare che l'Avv. GATTUCCIO aveva rilevato che una lettera del PANZECA del 13.3.1995, con la quale si chiedeva una diversa destinazione della somma, era stata rinvenuta fuori dal fascicolo e non aveva avuto nessun riscontro da parte dell'istituto; sicuramente però con questa lettera si intendevano estinguere con priorità i rapporti nei quali figura come garante la figlia dell'On. GIUDICE.

Anche di queste lettere fornisco copia a quest'Ufficio. Aggiungo inoltre che in queste vicende avevo chiesto un parere legale all'avv. SORGI, che fornisco all'Ufficio.

A.D.R.: Non sono in grado di riferire di quali pratiche il GIUDICE, prima del mandato parlamentare, si era personalmente occupato allorquando era preposto all'interno della struttura del servizio rischi in osservazione, nella sua qualità di funzionario (...). ””

La deposizione del dott. BRIZZI si era rivelata di estremo interesse in quanto, anche sulla base dei documenti dallo stesso forniti, era stato possibile pervenire all'individuazione di alcune anomalie che avevano caratterizzato il comportamento dell'Istituto verso l'esposizione debitoria del “ gruppo PANZECA ”.

Le anomalie rilevate possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

nessuna azione legale era stata intrapresa dall'Istituto verso i debitori principali ed i fidejussori, nonostante l'esposizione ammontasse a circa un miliardo di lire;

l'On. GIUDICE aveva personalmente curato le pratiche del “ gruppo PANZECA ”;

all'interno dei fascicoli di queste pratiche erano stati rinvenuti documenti non acquisiti formalmente dall'Istituto e la cui provenienza appariva pertanto dubbia.

Al fine di chiarire ulteriormente questi punti, l'Ufficio procedeva all'escussione del dott. Achille GATTUCCIO il quale, nella veste di dirigente dell'Ufficio Legale dell'Istituto, aveva seguito questa vicenda ed in merito alla quale dichiarava⁹²

“A.D.R.: Confermo integralmente la nota riservata del 22.04.1997 relativa alle sofferenze del gruppo “PANZECA” - esibitami adesso dall'Ufficio - e al riguardo preciso quanto segue.”⁹³

La nota in questione era stata da me redatta dopo che io avevo avuto un colloquio con l'On. Gaspare GIUDICE, se non vado errato verso la fine del mese di febbraio o l'inizio di quello di marzo del 1997, in occasione del quale costui mi aveva prospettato la situazione relativa alle azioni legali intraprese dalla SICILCASSA verso il gruppo “PANZECA” ed in particolare nei confronti della signora Rosalia VESCO (conuge separata) e della figlia Domitilla GIUDICE. In sostanza l'On. GIUDICE mi aveva fatto notare che le azioni legali instaurate dall'Istituto erano ingiustificate poichè esisteva già, agli atti dell'ufficio, una richiesta proveniente dal PANZECA, con la quale si delineava un piano graduale di rientro che privilegiava le estinzioni delle poste debitorie garantite dalla VESCO e dalla GIUDICE.

Questo colloquio si era svolto alla presenza del dottor Ciro BISANTI.

Durante lo stesso colloquio, il GIUDICE, per meglio chiarire gli aspetti della situazione, aveva direttamente provveduto ad annotare su un foglio il piano di rientro proposto dal PANZECA ed al quale egli si era riferito⁹⁴.

A.D.R.: Prima di questo colloquio ero venuto a conoscenza della situazione debitoria del gruppo “PANZECA” allorquando un funzionario del servizio ispettorato della Cassa, e precisamente il dottor LA ROSA, era venuto nel mio ufficio per compiere degli accertamenti di natura ispettiva delegatigli dal direttore generale, in conseguenza dei quali aveva prelevato tutti i fascicoli presenti nel mio ufficio relativi al suddetto gruppo. A questo punto io avevo chiamato i miei collaboratori, dr. Ciro BISANTI e avv. Gabriele LO RE, ai quali avevo chiesto quale era lo stato di queste pratiche e quali iniziative avevamo intrapreso; mi era stato risposto da costoro che la pratica era in fase di esame, così come tante altre.

Poichè mi ero reso conto che si trattava di una vicenda piuttosto delicata in considerazione del coinvolgimento del PANZECA - persona che, dalle notizie di stampa, sapevo implicata in vicende giudiziarie - e per la natura stessa dell'accertamento ispettivo in corso, avevo disposto ai colleghi in precedenza indicati di accelerare l'esame di questa pratica al fine di individuare le iniziative legali da assumere.

Il dr. BISANTI e l'avv. LO RE avevano predisposto, subito dopo, una relazione nella quale indicavano lo stato della pratica e formulavano anche le conseguenti proposte operative. Ricordo che in calce a questa relazione avevo personalmente dato corso a queste ultime in quanto le ritenevo condivisibili ed anche per evitare

⁹² Verbale di s.i.t. reso il 16 luglio 1997.

⁹³ Questa nota è allegata al verbale di s.i.t. del dott. GATTUCCIO.

⁹⁴ Anche i fogli manoscritti sui quali l'On. GIUDICE aveva annotato il piano di rientro che aveva proposto al dott. GATTUCCIO si trova allegato agli atti.

che persistesse l'inerzia dell'Ufficio. Credo di potere collocare questa mia disposizione alla data del 18.02.1997.

A.D.R.: Dopo il colloquio con l'On. GIUDICE era pervenuta al mio ufficio una nota del direttore generale con la quale mi venivano portate a conoscenza le conclusioni della ispezione dallo stesso disposta unitamente ad una richiesta di chiarimenti in ordine alle iniziative intraprese.

A.D.R.: Dopo la richiesta del Direttore Generale avevo predisposto una nota, in data 04.03.1997, con la quale avevo dato conto delle risultanze delle attività svolte dal dottor BISANTI e dell'Avv. LO RE ed avevo inoltre analiticamente indicato le azioni intraprese dal Servizio da me diretto. Con la stessa nota avevo inoltre dato conto delle ragioni per le quali non solo questa ma anche altre pratiche - tutte caratterizzate dalla situazione di "sofferenza" - avevano subito dei rallentamenti. Con la stessa nota inoltre riferivo anche del contenuto del colloquio avuto in data 03.03.1997 con l'On. GIUDICE e segnalavo in particolare il rinvenimento di un fascicolo, contenente alcuni atti relativi al gruppo "PANZECA", che era rimasto nei locali del ex Servizio Rischi in Osservazione.

Questo fascicolo era stato rinvenuto nell'ufficio dove aveva lavorato allora il GIUDICE da un impiegato, l'archivista CALLARI, e non appena io ne ero venuto a conoscenza avevo informato il dottor LA ROSA per consegnarglielo anche al fine di fornirgli tutti gli elementi in possesso dell'Istituto.

Quando il dottor LA ROSA era sceso nel mio ufficio per prendere in consegna il fascicolo in questione aveva chiesto a me e al dottor Fabio SAVAGNONE notizie in merito a questa pratica; io non ero in grado di dare informazioni particolari, aldilà di quanto avevo già fornito al Servizio Ispettorato, mentre il dottor SAVAGNONE aveva detto al dottor LA ROSA che non aveva lavorato alle pratiche relative al gruppo "PANZECA" benchè egli fosse il funzionario competente per l'area territoriale di Palermo dell'ex Servizio Rischi in Osservazione. Il dottor SAVAGNONE aveva anche precisato che il funzionario che aveva curato le pratiche del gruppo "PANZECA", nella fase in cui queste si trovavano presso l'ufficio Rischi in Osservazione, era stato proprio il GIUDICE, il quale aveva ricevuto una assegnazione "ad personam" dell'allora dirigente del servizio Baldassare BRUCIA.

A.D.R.: Sebbene non competesse al mio ufficio svolgere una indagine sulle attività poste in essere dal servizio Rischi in Osservazione in merito alle pratiche del gruppo "PANZECA", tuttavia avevo potuto verificare, da un esame condotto con i miei collaboratori per i fini propri dell'ufficio che io dirigevo, che nessuna attività era stata intrapresa durante la fase di "incaglio" della pratica, neppure a livello transattivo. Risulta agli atti di quel fascicolo, invero, una nota del 1993 firmata da Giuseppe PANZECA con la quale veniva chiesta la estinzione di alcune poste debitorie in conseguenza di una cessione di credito, la quale peraltro rispettava i criteri giuridico-civilistici di imputazione, e tuttavia alla stessa non era stata data nessun riscontro.

A.D.R.: Dal fascicolo acquisito successivamente presso l'ufficio del GIUDICE era ulteriormente emersa una nota del 1995, apparentemente firmata da PANZECA Giuseppe e contenente un diverso ordine di distribuzione della somma proveniente dalla menzionata cessione di credito, ordine che determinava di fatto l'estinzione con priorità dei debiti garantiti dalla signora VESCO Rosalia e

Domitilla GIUDICE. Oltre che per questo suo contenuto, contrastante con i criteri giuridici di imputazione applicati ordinariamente dall'Istituto, la nota in questione presentava una ulteriore anomalia, costituita dal suo mancato inserimento dal fascicolo e dalla assenza di qualsiasi elemento di riscontro (protocollo, data di arrivo e simili) da parte dell'Istituto; inoltre il contenuto della nota del 1995 contrastava anche con le previsioni dell'atto di cessione del credito in quanto la cessione era destinata a ripianare il debito contratto per la realizzazione di lavori in Scalfani Bagni, mentre, secondo quanto emergeva dalla nota del 1995, le somme provenienti dalla cessione servivano a ripianare debiti aventi altra natura. In questo modo veniva meno il nesso esistente tra la cessione di credito ed il finanziamento erogato dall'Istituto.

Una ulteriore anomalia che presentava la pratica del gruppo "PANZECA" era costituita dalla imputazione del c.d. "conto transitorio", sul quale erano state fatte provvisoriamente stazionare le somme provenienti dalla cessione di credito, a tale PANZECA Giovanni, persona del tutto sconosciuta, nell'ambito di questi rapporti, e non al comune di Scalfani Bagni ed all'effettivo debitore. Infatti questi ultimi - secondo i criteri amministrativo contabili normalmente applicati dall'Istituto - dovevano essere i naturali intestatari di quel conto; la circostanza che ciò non sia avvenuto può far ipotizzare che chi abbia compiuto questa operazione l'avesse fatto allo scopo di recidere il legame tra le somme e il debito del quale costituivano garanzie.

Questa operazione viene normalmente compiuta dal responsabile operativo della sede provinciale anche se non è escluso che la stessa sia frutto delle intese con gli uffici della Direzione Generale, ed in particolare con qualche funzionario dell'Ufficio rischi in Osservazione.

A.D.R.: Sempre dal fascicolo rinvenuto nei locali dell'Ufficio Rischi in Osservazione era emersa anche una minuta dattiloscritta e non firmata, né siglata, con la quale si esprimeva l'adesione alla nota del 1995 apparentemente proveniente dal PANZECA; con la stessa bozza si davano istruzioni alla Sede per le modalità concrete da osservare per imputare i pagamenti.

Per gli ulteriori aspetti della vicenda fornisco all'Ufficio un fascicolo contenente una serie di atti analiticamente indicati nell'indice adesso allegato e da me sottoscritto così come anche gli atti.

A.D.R.: Per quanto riguarda le competenze dell'On. GIUDICE durante il periodo egli era addetto alla Direzione Generale della SICILCASSA ricordo che lo stesso si occupava dei crediti speciali (alberghiero-turistico, ecc.), sicchè la assegnazione di una pratica riguardante l'area territoriale di Palermo costituiva, sempre secondo le mie conoscenze, una ulteriore anomalia, rispetto agli ordinari criteri di distribuzione degli affari all'interno di quel servizio. ""

Come emerge dal contenuto della sua deposizione, il dott. GATTUCCIO ribadiva le anomalie delle quali aveva riferito il dott. BRIZZI ed anzi - poichè, in virtù del ruolo di dirigente dell'Ufficio Legale, aveva maturato una conoscenza più approfondita della vicenda - forniva una serie di elementi ulteriori che rivelavano il profondo coinvolgimento dell'On. GIUDICE nella dubbia gestione del rapporto dell'Istituto con il "gruppo PANZECA"; in sintesi, il dott. GATTUCCIO,